



Alte Professionalità Vigili del Fuoco
aderente al FEU

CORPO NAZIONALE DEI VV.F.

ANALISI E PROPOSTE CORRETTIVE **AL RIORDINO DELLE CARRIERE AG36**

AG36 – Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

INDICE

| | |
|---|---------------|
| GENERALITA' | PAG.3 |
| INTRODUZIONE | PAG.5 |
| CORPI DI POLIZIA | PAG.6 |
| CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO | PAG.8 |
| CONCLUSIONI | PAG.13 |
| APPENDICE | |
| TABELLA "A" | PAG.18 |
| PROSPETTO _1 | PAG.19 |
| PROSPETTO _2 | PAG.20 |
| PROSPETTO _3 | PAG.21 |
| PROSPETTO _4 | PAG.22 |
| PROSPETTO _5 | PAG.23 |
| VARIAZIONE NUMERICA DELLE QUALIFICHE | PAG.24 |
| SCHEMA RIORDINO DELLE CARRIERE DELLA POLIZIA DI STATO (d.leg. 29/05/2017, n. 95) | PAG.25 |

GENERALITA'

Il tema della revisione delle carriere e, più in generale, dell'ordinamento del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è presente nell'agenda politica e sindacale dalla emanazione della norma di riferimento vigente, il d.lgs. 217/2005. Questa, infatti, dimostratasi nel tempo insufficiente, è la causa principale del disagio di cui soffre il personale del Corpo Nazionale e di cui tutti, istituzioni e società civile, sono consapevoli.

Non è un caso, infatti, che pochi anni dopo dall'emanazione della citata norma (d.lgs. 217/2005) il legislatore decise di realizzare un primo intervento ordinamentale e di indirizzo programmatico. Attraverso **la Legge 183/2010, art. 19¹, estese al Corpo Nazionale la "specificità ordinamentale, economica e previdenziale" al pari delle Forze di Polizia e delle Forze Armate.**

Ma è con la legge 7 agosto 2015, n. 124 (legge Madia), in particolare l'articolo 8, comma 1, lettera a), che il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo e conseguente revisione del d.lgs. 217/2005, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche.

L'atto finale di questo processo di riforme sull'ordinamento del Corpo Nazionale è stata l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, dell'atto di governo AG 36 in data 6 luglio c.a. – (*Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29*

¹ Legge 183/2010, art. 19.

Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la **specificità del ruolo** delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, **nonché dello stato giuridico** del personale ad essi appartenente, in dipendenza della **peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti.**

2. La disciplina attuativa dei principi e degli indirizzi di cui al comma 1 è definita con successivi provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresì a stanziare le occorrenti risorse finanziarie.

3. Il Consiglio centrale di rappresentanza militare (COCER) partecipa, in rappresentanza del personale militare, alle attività negoziali svolte in attuazione delle finalità di cui al comma 1 e concernenti il trattamento economico del medesimo personale.

maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

INTRODUZIONE

Dobbiamo rilevare che lo schema di questo decreto legislativo AG36 tradisce la Legge 183/2010, art. 19 con la quale il legislatore ha riconosciuto al Corpo Nazionale la “specificità ordinamentale, economica e previdenziale” e le aspettative di equiordinazione ed equiparazione del personale dei vigili del fuoco agli altri Corpi dello Stato.

Il riordino, così com'è stato strutturato, comporta che il “governo per il cambiamento” è di fatto impossibilitato a realizzare uno degli obiettivi previsti nel “contratto di governo”, cioè adeguare le retribuzioni dei vigili del fuoco ai livelli previsti per le forze dell'ordine, e, altresì, tutta la parte pensionistica e previdenziale. Obiettivo che, ripetiamo, sarebbe pienamente realizzabile, se e soltanto se, ancor prima delle risorse economiche fosse realizzato per i vigili del fuoco il principio di equiordinazione al quale sono vincolati i Corpi operativi dello Stato di cui alla Legge 183/2010.

Questo passaggio primario, purtroppo, non è stato recepito nell'atto di governo AG 36 approvato in data 6 luglio c.a., con la conseguenza che **se venisse emanato in via definitiva senza addurre le necessarie modifiche ed integrazioni, gravi sarebbero le ripercussioni sull'efficacia del Corpo Nazionale, con prevedibili conseguenze anche in termini di “responsabilità politica”.**

La politica ha il dovere di intervenire per garantire l'efficacia e l'efficienza operativa attraverso un riordino delle carriere, atteso da anni, che deve essere strutturato in modo da motivare il personale, riconoscendogli anche economicamente la “specificità” di cui alla Legge 183/2010.

CORPI DI POLIZIA

Ebbene, tutto ciò premesso, al fine di rendere tangibili i concetti sopra esposti, si riportano di seguito i prospetti relativi alle progressioni di carriera per il personale operativo dei Corpi di polizia e dei vigili del fuoco, i cui ruoli sono:

- Dirigenti e Direttivi
- Ispettori
- Sovrintendenti / Capi Squadra e Capi Reparto
- Assistenti e Agenti / Vigili del fuoco

Dal **PROSPETTO_1**, in allegato, si evince chiaramente che con i precedenti riordini realizzati attraverso il d.leg. 217/2005 per i vigili del fuoco ed il d.leg. 197/1995 per la polizia di stato, era stata raggiunta una sostanziale equiordinazione fra le qualifiche dei diversi ruoli. Infatti, anche dalla sintesi numerica allegata "VARIAZIONE NUMERICA DELLE QUALIFICHE" si evince che, dal vigile / agente al primo dirigente, esistevano n° 17 qualifiche per il personale della P.S. e n° 17 per quello dei VV.F. . **Con l'ultimo riordino (AG36), invece, si assiste ad un cambio di rotta.** Infatti, mentre i Corpi ricadenti nel comparto sicurezza e difesa in virtù del principio di equiordinazione hanno eliminato le residue differenze fra le qualifiche, passando ad un totale complessivo di 21 (quindi + 4), lo stesso non può dirsi per i vigili del fuoco i quali hanno portato il numero delle qualifiche da 17 a 16 (quindi -1).

Un cambio di rotta che palesa la volontà di certa parte sindacale, assecondata dalla amministrazione, di differenziare la progressione di carriera del personale operativo dei vigili del fuoco da quello degli altri Corpi dello Stato.

Entrando nel merito delle due tipologie di riordino cerchiamo di capire le differenze e le ragioni sottostanti alle scelte attuate.

Nel caso dei Corpi di polizia **l'inserimento di quattro nuove qualifiche, (PROSPETTO_2) che per la polizia di stato sono: Vice Questore, Sostituto Commissario "coordinatore", Sovrintendente Capo "coordinatore" e Assistente Capo "coordinatore" (le qualifiche introdotte per gli altri Corpi sono evidenziate in grassetto) consente di equiordinare definitivamente le progressioni di carriera dei Corpi ricadenti nel comparto sicurezza e difesa. L'utilizzo, poi, degli stessi "parametri stipendiali" permette di uniformare anche il costo economico.**

Alcuni obiettano che il numero delle qualifiche per taluni ruoli è eccessivo. In realtà, questo sistema oltre alle “prioritarie” esigenze di equiordinazione consente di valorizzare economicamente anche l’anzianità di servizio. Non bisogna confondere, infatti, il **profilo professionale** con il quale sono stabilite le attribuzioni del personale con **le qualifiche**, che, invece, permettono di assegnare uno specifico parametro stipendiale (**TABELLA_A**) anche in funzione dell’anzianità di servizio.

Altro elemento rilevante introdotto nel riordino delle forze di polizia è **l’ampliamento dell’Area Dirigenziale**, con l’inserimento di nuove qualifiche quali: il vice questore aggiunto e il vice questore. Un riconoscimento delle alte professionalità dei Corpi dello Stato, atteso da tempo e realizzato nel pieno rispetto delle leggi vigenti.

Un posto di primo piano riveste anche il **“ruolo direttivo ad esaurimento”**, istituito in sostituzione del *“ruolo direttivo speciale”*, grazie al quale il personale ricadente nel ruolo degli ispettori, tramite apposito concorso per titoli e successivo corso di formazione, può legarsi ai ruoli degli ufficiali/commissari/direttivi (Art. 2, comma 2t del d.leg. 29 maggio 2017, n. 95 - *Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*).

In allegato è riportato lo SCHEMA RIORDINO DELLE CARRIERE della polizia di stato, al quale si rimanda per verificare le novità ordinamentali introdotte sia a regime che nelle disposizioni transitorie per i diversi ruoli.

CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO

Nel caso dei vigili del fuoco, come accennato, sono state eliminate quattro qualifiche del precedente riordino (d.leg. 217/2005), cioè: sostituto direttore antincendio capo, sostituto direttore antincendio, capo reparto esperto e vigile qualificato. Nel contempo è stato creato il **ruolo dei “direttivi aggiunti”**, costituito da tre nuove qualifiche : vice direttore aggiunto, direttore aggiunto e direttore coordinatore, in cui il direttore coordinatore è la qualifica più alta in termini funzionali (AG36 - art. 213, comma 1 e 2). A seguito di ciò, il numero complessivo delle qualifiche è passato da 17 a 16 e lo scostamento con i Corpi di polizia è passato da 0 a -5. La tabella “VARIAZIONE NUMERICA DELLE QUALIFICHE” evidenzia, altresì, che i tagli effettuati sono 2 nel ruolo degli ispettori, 1 in quello dei capi squadra e capi reparto e 1 in quello dei vigili. E’ rimasto invariato, invece, il numero delle qualifiche dei dirigenti e direttivi. Il direttivo aggiunto, inoltre, assume una sovraordinazione funzionale rispetto al ruolo degli ispettori. L’allegato **PROSPETTO_4** raffigura la progressione dei ruoli e delle qualifiche dei vigili del fuoco a seguito del progetto di riordino realizzato con l’AG36 e, realizza il confronto con il riordino della polizia di stato di cui al d.leg. 29 maggio 2017, n. 95.

Il ruolo dei “direttivi aggiunti” è inserito, inoltre, nell’ambito del procedimento negoziale dei dirigenti e direttivi (AG36 - art. 224, comma 1) in modo alquanto incomprensibile.

L’amministrazione ha introdotto, altresì, per il ruolo dei direttivi le “**posizioni organizzative**”, per le quali, si fa rilevare, non ha chiarito, *formalmente*, se devono intendersi come tali ovvero come “**posti funzione**”.

Tutto ciò premesso, in prima applicazione, nel ruolo dei “**direttivi aggiunti**” può accedere, senza concorso, il personale del ruolo degli ispettori in possesso della laurea triennale, che hanno conseguito volontariamente, in ingegneria o architettura (art. 259, comma 1). **Questo inevitabilmente porterà due conseguenze: la dequalificazione dei direttivi entrati con concorso pubblico, laurea magistrale ed abilitazione professionale e il “declassamento” degli ispettori privi di laurea triennale.** Per semplificare, due *sostituto direttore antincendi capo* (SDAC) del ruolo degli ispettori, che per ipotesi hanno la stessa anzianità di servizio, ma uno con la laurea triennale, conseguita volontariamente, e l’altro senza, grazie al riordino (AG36 - art. 259, comma 6) si ritroveranno chi promosso di tre qualifiche nel nuovo ruolo dei direttivi aggiunti e chi degradato di due in quello degli ispettori !!!

E' evidente che questi aspetti del riordino, che definire scorretti è educato, insieme al taglio delle qualifiche sono avvertite come un vero e proprio "declassamento collettivo", che lascia presagire potenziali contenziosi nelle sedi giudiziarie di competenza.

In merito al taglio delle qualifiche, poi, ciò che lascia attoniti sono le motivazioni con le quali, taluni, provano a giustificarle. Essi ritengono, infatti, che riducendo il numero delle qualifiche si favorisce "economicamente" il lavoratore. Le simulazioni, invece, dimostrano che tre o più qualifiche nello stesso ruolo sono perfettamente equivalenti. Non a caso **nel riordino del comparto sicurezza, le qualifiche sono state aumentate di quattro unità, una per ogni ruolo, e non diminuite. L'incremento dei parametri stipendiali (TABELLA_A), poi, ha consentito una valorizzazione generale di tutto il personale. E questo a dimostrazione che i vocaboli "riordino" e "valorizzazione" sono tutt'altro che sinonimi di declassamento.**

E' pienamente evidente, quindi, che il taglio delle qualifiche nel riordino dei vigili del fuoco non è accomunabile a motivazioni afferenti gli aspetti economici. Le ragioni, semmai, sono riconducibili all'esigenza di uniformare gli sviluppi di carriera del personale tecnico ed operativo con quello del personale amministrativo!

Proseguendo nella nostra analisi altri due elementi, rendono "dubbia" l'istituzione del ruolo dei "direttivi aggiunti":

- a) è un ruolo a intermittenza;
- b) è illegale.

Punto a) Il funzionario con laurea triennale (art. 223, comma 3) può ricoprire la posizione organizzativa del funzionario direttivo con laurea magistrale (posto funzione ?) nel caso in cui rimane scoperta e per il tempo strettamente necessario affinché l'organico sia completato. In pratica è una sorta di funzionamento ad intermittenza, per cui una domanda nasce spontanea: era proprio necessario creare un nuovo ruolo per svolgere una funzione di supplenza ? Non sarebbe stato molto più semplice copiare ciò che è stato fatto nel riordino dei Corpi di polizia ed istituire, nell'ambito del ruolo degli ispettori quello dei "direttivi ad esaurimento" ?

In questo modo tutto sarebbe stato più semplice evitando di trasmettere quel senso di declassamento collettivo.

Punto b) L'inserimento del ruolo dei direttivi aggiunti nell'area dei dirigenti e direttivi è palesemente illegale ! La legge 30 settembre 2004, n. 252, art. 2² rivela, infatti, che il ruolo del direttivo aggiunto, al quale è possibile accedere se in possesso della laurea (triennale) ed in prima attuazione senza concorso pubblico per esami (AG36 - art. 259), **è diverso dal ruolo dei direttivi e dirigenti** (art. 41, comma 1 del d.leg. 217/2005³) per accedere al quale, invece, oltre la laurea specialistica (magistrale) è necessaria l'abilitazione professionale e superare un concorso pubblico per esami. **Ne consegue altresì che, alla luce del citato art. 2 della Legge 252/2004, non è possibile istituire detto ruolo nell'ambito del procedimento di negoziazione contrattuale dei direttivi e dirigenti del Corpo Nazionale, ma, solo ed esclusivamente, in quello previsto per il restante personale.**

E' evidente che quanto fin qui rappresentato palesa le incompatibilità delle scelte fatte dall'Amministrazione, la quale, ha voluto anche inserire una progressione di carriera tipica degli amministrativi, fatta di posizioni organizzative e posti funzione(?), in quella di un Corpo operativo, il cui sviluppo era stato già equordinato a quello degli altri Corpi operativi dello Stato con il d.leg. 217/2005.

Legge 30 settembre 2004, n. 252, Art. 2 - Delega al Governo per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale di cui all'articolo 1 e del relativo trattamento economico, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di un autonomo comparto di negoziazione, denominato "vigili del fuoco e soccorso pubblico", con la previsione nel suo ambito di due procedimenti, uno per il personale attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e nei profili professionali del settore operativo richiedenti, ai fini dell'accesso, la laurea specialistica ed eventuali titoli abilitativi, e l'altro per il restante personale, distinti anche con riferimento alla partecipazione delle organizzazioni sindacali rappresentative, diretti a disciplinare determinati aspetti del rapporto di impiego. Per ciascun procedimento, le delegazioni trattanti sono composte: quella di parte pubblica, dal Ministro per la funzione pubblica, in qualità di presidente, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze, o dai sottosegretari di Stato da loro delegati;

³ **Art. 41 comma 1 del d.leg. 217/2005.**

Accesso al ruolo dei direttivi

1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi avviene mediante pubblico concorso per esami, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) laurea magistrale in ingegneria o architettura, fatta salva l'eventuale diversa denominazione in sede di applicazione del regolamento concernente l'autonomia didattica degli atenei adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127; abilitazione all'esercizio della professione. In relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, può essere richiesto nel bando di concorso anche il possesso di diplomi di specializzazione;

e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

Questi ultimi, com'è noto, nel tempo hanno sviluppato progressioni di carriera più aderenti alla propria realtà e, quindi, diverse. **Nel nostro Paese, infatti, non c'è Corpo operativo dello Stato che abbia uno sviluppo di carriera equiparabile a quella del personale amministrativo.**

E allora ci chiediamo qual è il senso, quali sono le ragioni per le quali l'amministrazione dei vigili del fuoco ha realizzato un riordino fatto di incomprensibili disfunzioni, che, invece di motivare il personale, ne accentua la mortificazione con il "declassamento" funzionale?

La verità è che il vero artefice del riordino non è l'amministrazione, ma talune organizzazioni sindacali. La responsabilità dell'amministrazione, semmai, è quella di aver abdicato il proprio ruolo.

Detto questo, resta l'interrogativo: perché assimilare il personale operativo a quello amministrativo? E' evidente, senza giri di parole, che il primario obiettivo di certe organizzazioni sindacali non era realizzare un buon "riordino" per il Corpo Nazionale, ma aumentare le "tessere sindacali". Non è un segreto infatti che, **estendere a tutto il personale, operativo e non, la stessa progressione di carriera, consente poi di allargare taluni benefici economici "esclusivi" del personale operativo. L'assegno di specificità ne è un esempio.** Questo in palese violazione della Legge 183/2010 con la quale il legislatore ha riconosciuto al Corpo Nazionale la "specificità ordinamentale, economica e previdenziale" al pari degli altri **Corpi operativi dello Stato.**

Ma il "**calcolo delle tessere**" non è l'unica ragione per la quale l'equiordinazione delle carriere dei vigili del fuoco con gli altri Corpi dello Stato rischia di diventare un miraggio. Purtroppo, **nei vigili del fuoco permane ancora un'area ideologico/sindacale che disdegna qualsiasi accostamento ai Corpi di sicurezza e difesa in generale, anche solo in termini di equiordinazione delle carriere.** La ragione di ciò è riconducibile alla **paura di perdere alcuni "privilegi" nell'ambito delle prerogative sindacali che già oggi, di fatto, sono uniformate per tutti.** Un timore così forte da respingere il concetto che **il Corpo Nazionale è un Corpo operativo e che, l'equiordinazione è solo uno strumento utile a garantirne il funzionamento organico e l'equiparazione economica agli altri Corpi dello Stato a cui è stata riconosciuta la medesima "specificità".**

Non è stata ancora metabolizzata cioè, l'opinione diffusa che ciò che differenzia i Corpi operativi non è l'equiordinazione delle carriere, ma la "mission" che ognuno è chiamato a svolgere nella società civile.

CONCLUSIONI

A distanza di tre anni dalla pubblicazione della legge Madia (Legge 7 agosto 2015, n. 124) con la quale il legislatore aveva decretato l'obiettivo di migliorare ed ottimizzare l'efficacia delle funzioni del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, dobbiamo rilevare, purtroppo, che :

IL PROGETTO DI RIORDINO DELLE CARRIERE "AG36" ELABORATO DALL'AMMINISTRAZIONE È UN TOTALE FALLIMENTO

Lo schema di decreto legislativo (AG36) tradisce ogni aspettativa di equiordinazione dei vigili del fuoco agli altri Corpi dello Stato, con la conseguenza che non sarà possibile realizzare l'equiparazione attraverso l'applicazione degli stessi parametri stipendiali (TABELLA_A).

L'equiordinazione dei ruoli realizzata con il d.leg. 217/2005 (**PROSPETTO 1**) è totalmente stravolta. Assistiamo ad un cambio di rotta che palesa la volontà di certa parte sindacale, di cui l'amministrazione è complice, di differenziare lo sviluppo di carriera del personale operativo dei vigili del fuoco da quello degli altri Corpi dello Stato, accomunandolo, con l'introduzione delle "posizioni organizzative/posti funzione (?)" al personale amministrativo.

Introdurre, poi, il ruolo dei "direttivi aggiunti", in palese contrasto con la legge ed eliminare quattro qualifiche con il conseguente declassamento di quelle apicali dei rispettivi ruoli, conduce a risultati in contrasto con la legge delega.

Il "governo per il cambiamento", quindi, non potrà assolutamente realizzare uno degli obiettivi previsti nel "contratto di governo": adeguare le retribuzioni dei vigili del fuoco ai livelli previsti per il personale del comparto sicurezza e difesa.

Proposta correttiva

Sospendendo per un attimo l'analisi critica del progetto di riordino AG36, ci chiediamo: è possibile introdurre correttivi per rendere il progetto coerente con gli obiettivi della legge delega e dare una risposta alle storiche aspettative del Corpo Nazionale? Noi riteniamo di sì e quanto segue costituisce la nostra proposta.

La proposta correttiva è semplice e si sostanzia nel proseguire lungo la direttrice fissata dal d.leg. 217/2005 (PROSPETTO 1) con l'inserimento di quattro nuove qualifiche: Vice Dirigente, Direttore Capo, Sostituto Direttore Antincendio "coordinatore", Vigile Capo "coordinatore", è possibile, al pari degli altri Corpi dello Stato, realizzare l'auspicata equiordinazione (PROSPETTO 3).

Il PROSPETTO 5 che visualizza meglio la nostra proposta consente di confrontare sia le carriere che l'estensione dei singoli ruoli. In particolare, l'**Area dei Dirigenti** parte dalla qualifica di vice questore aggiunto per la polizia di stato con il riordino già approvato (d.leg. n. 95 del 29.05.2017) e dal direttore vicedirigente per i vigili del fuoco come noi proponiamo.

I prospetti sopra citati evidenziano la semplicità e la fattibilità dell'adeguamento delle carriere, senza determinare "declassamenti collettivi" e le relative conseguenze.

L'impiego degli stessi parametri stipendiali (TABELLA_A) consentirebbe, poi, di determinare agevolmente le risorse economiche necessarie per l'equiparazione e, al "governo per il cambiamento", di raggiungere l'obiettivo fissato nell'omonimo programma.

E' chiaro che la nostra proposta correttiva, sintetizzata nel **PROSPETTO 5**, esclude soluzioni fantasiose come la creazione del ruolo dei "direttivi aggiunti", il quale com'è noto è frutto delle pressioni di qualche sindacato di "peso", finalizzato a creare condizioni di favore per "pochi" a danno della gran parte del personale del ruolo degli ispettori.

Noi riteniamo opportuno, invece, che venga istituito il ruolo dei "**direttivi ad esaurimento**", conformando ai vigili del fuoco quanto già realizzato nella polizia di stato.

Proseguendo nella nostra proposta correttiva, possiamo aggiungere **che la stessa logica e la stessa progressione di carriera vanno estese a tutti i ruoli tecnici**

del Corpo Nazionale: medici, tecnici delle varie specializzazioni, informatici, ecc. in modo analogo a quanto già sperimentato con successo negli altri Corpi dello Stato, in primis nella polizia di stato (d.lgs. n. 95 del 29.05.2017, art. 29, 31 e 43). Ciò consentirebbe di riconoscere la professionalità e il merito, e per i ruoli alti di equiordinare in un ruolo unico a sviluppo dirigenziale la progressione in carriera anche dei direttivi e dirigenti dei ruoli tecnici (medici e altri) .

Con la nostra proposta correttiva si risolvono automaticamente anche i tanti problemi creatisi con l'assorbimento del personale del disciolto Corpo Forestale che, conservando il trattamento economico, pensionistico e previdenziale di maggior favore, ha determinato profondi malumori nel personale vigile del fuoco.

Non è possibile, invece, estendere questa progressione di carriera al personale amministrativo, giacché diverse sono le funzioni, i rischi e le responsabilità che ciascun componente del Corpo Nazionale è chiamato a svolgere. **Gli amministrativi del Corpo Nazionale, al pari degli operativi, devono essere equiordinati ed equiparati agli omologhi ruoli dello stesso Ministero, con le posizioni organizzative e relativi posti funzione previsti per la loro carriera. Non è un caso che nel nostro Paese non esiste un Corpo operativo dello Stato che abbia uno sviluppo di carriera riconducibile a quella degli amministrativi.**

Alla luce di quanto rappresentato è evidente che, gli estensori del progetto AG36 non conoscono il significato etimologico del termine "riordino", che, com'è noto, esplicita una volontà precisa: mettere in ordine, sistemare, organizzare e non incrementare l'entropia di un sistema.

L'atto di governo AG36 rappresenta una vera e propria eresia, un'offesa all'intelligenza degli operatori del Corpo Nazionale.

In conclusione, noi ribadiamo il nostro "no" al progetto AG36, no ad uno sviluppo di carriere "ibrido" che impedisce di realizzare l'equiordinazione e l'equiparazione alla componente operativa e tecnica (il 96% dell'organico) del Corpo Nazionale agli altri Corpi operativi dello Stato.

A termine della nostra proposta correttiva aggiungiamo, non meno rilevante, che il riordino AG 36 deve :

- rivedere le disposizioni in caso di inidoneità al servizio per i dirigenti operativi, le quali devono essere formulate con criteri analoghi a quelli con cui sono state formulate quelle per il personale operativo;
- intervenire, con norme esplicite, a garanzia delle procedure annuali di valutazione di dirigenti e direttivi ed i criteri di promozione (revisione delle procedure per garantire trasparenza, pari opportunità e legalità);
- intervenire, con norme esplicite, per garantire la trasparenza e le pari opportunità nelle procedure di assegnazione e revoca degli incarichi dirigenziali;
- garantire pari opportunità, anche per direttivi e dirigenti, nella mobilità del personale dai Corpi delle Provincie autonome di Trento e Bolzano e dal Corpo Regionale della Valle d'Aosta verso il Corpo Nazionale (mobilità oggi inspiegabilmente non consentita a direttivi e dirigenti).

APPENDICE

TABELLA "A" : PARAMETRI STIPENDIALI DELLE FORZE DI POLIZIA

| QUALIFICA E GRADI EQUIPARATI | PARAMETRI ATTUALI | INCREMENTO PARAMETRI | PARAMETRI 1° ottobre 2017 |
|-------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|
| VICE QUESTORE AGGIUNTO | 150,00 | | |
| COMMISSARIO CAPO | 144,50 | 6,00 | 150,50 |
| COMMISSARIO | 139,00 | 9,00 | 148,00 |
| VICE COMMISSARIO | 133,25 | 3,50 | 136,75 |
| SOST. COMM. + 4 ANNI (COORDINATORE) | 139,00 | 9,00 | 148,00 |
| SOSTITUTO COMMISSARIO | 139,00 | 4,50 | 143,50 |
| ISPETTORE SUPERIORE + 8 ANNI | 135,50 | 4,50 | 140,00 |
| ISPETTORE SUPERIORE | 133,00 | 4,50 | 137,50 |
| ISPETTORE CAPO | 128,00 | 5,50 | 133,50 |
| ISPETTORE | 124,00 | 7,00 | 131,00 |
| VICE ISPETTORE | 120,75 | 4,00 | 124,75 |
| SOVR. CAPO + 8 ANNI (COORDINATORE) | 122,50 | 8,50 | 131,00 |
| SOVRINTENDENTE CAPO + 4 ANNI | 120,25 | 5,50 | 125,75 |
| SOVRINTENDENTE CAPO | 120,25 | 4,00 | 124,25 |
| SOVRINTENDENTE | 116,25 | 5,25 | 121,50 |
| VICE SOVRINTENDENTE | 112,25 | 4,50 | 116,75 |
| ASS. CAPO + 8 ANNI (COORDINATORE) | 113,50 | 8,00 | 121,50 |
| ASSISTENTE CAPO + 5 ANNI | 111,50 | 5,50 | 117,00 |
| ASSISTENTE CAPO | 111,50 | 5,00 | 116,50 |
| ASSISTENTE | 108,00 | 4,00 | 112,00 |
| AGENTE SCELTO | 104,50 | 4,00 | 108,50 |
| AGENTE | 101,25 | 4,00 | 105,20 |

| PROSPETTO_1 | PROSPETTO DELLE QUALIFICHE REALIZZATO AI SENSI D.LEG. 217/2005 PER I VIGILI DEL FUOCO E DEL D.LEG. 197/1995 PER GLI ALTRI CORPI DELLO STATO | | | | |
|--|---|---|-----------------------------------|---|--------------------------------------|
| <u>RUOLO</u> | Polizia di Stato | Arma dei Carabinieri | Guardia di Finanza | Polizia Penitenziaria | Vigili del Fuoco |
| DIRIGENTI E DIRETTIVI | Prefetto | Generale di Corpo d'Armata | Generale di Corpo d'Armata | = | Dirigente Generale Capo del Corpo |
| | Dirigente Generale | Generale di divisione | Generale di divisione | = | Dirigente Generale |
| | Dirigente Superiore | Generale di Brigata | Generale di Brigata | Dirigente Superiore | Dirigente Superiore |
| | 1° Dirigente | Colonnello | Colonnello | 1° Dirigente | 1° Dirigente |
| | Vice Questore Aggiunto | Tenente Colonnello | Tenente Colonnello | Commissario Coordinatore Penitenziario | Direttore Vice Dirigente dei VV.F. |
| | | Maggiore | Maggiore | | |
| | = | Primo Capitano | Primo Capitano | = | = |
| | Commissario Capo | Capitano | Capitano | Commissario Capo Penitenziario | Direttore dei VV.F. |
| | Commissario | Tenente | Tenente | Commissario Penitenziario | Vice Direttore dei VV.F. |
| Vice Commissario | Sottotenente | Sottotenente | Vice Commissario | = | |
| ISPETTORI | = | = | = | = | = |
| | Ispettore Superiore Sostituto Commissario | Maresciallo Aiutante S.Ups Luogotenente | Maresciallo Aiutante Luogotenente | Ispettore Superiore Sostituto Commissario | Sostituto Direttore Antincendio Capo |
| | Ispettore Superiore S.Ups | Maresciallo Aiutante S.Ups | Maresciallo Aiutante | Ispettore Superiore | Sostituto Direttore Antincendio |
| | Ispettore Capo | Maresciallo Capo | Maresciallo Capo | Ispettore Capo | Ispettore Antincendio Esperto |
| | Ispettore | Maresciallo Ordinario | Maresciallo Ordinario | Ispettore | Ispettore Antincendio |
| | Vice Ispettore | Maresciallo | Maresciallo | Vice Ispettore | Vice Ispettore Antincendio |
| SOVRINTENDENTI / CAPI SQUADRA E CAPI REPARTO | = | = | = | = | Capo Reparto Esperto |
| | Sovrintendente Capo | Brigadiere Capo | Brigadiere Capo | Sovrintendente Capo | Capo Reparto |
| | Sovrintendente | Brigadiere | Brigadiere | Sovrintendente | Capo Squadra Esperto |
| | Vice Sovrintendente | Vice Brigadiere | Vice Brigadiere | Vice Sovrintendente | Capo Squadra |
| ASSISTENTI AGENTI / VIGILI DEL FUOCO | = | = | = | = | = |
| | Assistente Capo | Appuntato Scelto | Appuntato Scelto | Assistente Capo | Vigile Coordinatore |
| | Assistente | Appuntato | Appuntato | Assistente | Vigile Esperto |
| | Agente Scelto | Carabiniere Scelto | Finanziere Scelto | Agente Scelto | Vigile Qualificato |
| | Agente | Carabiniere | Finanziere | Agente | Vigile Del Fuoco |

| PROSPETTO_2 | NUOVO ORDINAMENTO DELLE QUALIFICHE REALIZZATO AI SENSI DEL D.LEG. N° 95 DEL 29/05/2017 PER CORPI DI POLIZIA DELLO STATO | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| <u>RUOLO</u> | Polizia di Stato | Arma dei Carabinieri | Corpo della Guardia di Finanza | Polizia Penitenziaria |
| AREA DEI DIRIGENTI | Prefetto | Generale di Corpo d'Armata | Generale di Corpo d'Armata | = |
| | Dirigente Generale | Generale di divisione | Generale di divisione | = |
| | Dirigente Superiore | Generale di Brigata | Generale di Brigata | Dirigente Superiore |
| | 1° Dirigente | Colonnello | Colonnello | 1° Dirigente |
| | Vice Questore | Tenente Colonnello | Tenente Colonnello | Commissario Coordinatore Superiore |
| | Vice Questore Aggiunto | Maggiore | Maggiore | Commissario Coordinatore Penitenziario |
| DIRETTIVI | Commissario Capo | Capitano | Capitano | Commissario Capo Penitenziario |
| | Commissario | Tenente | Tenente | Commissario Penitenziario |
| | Vice Commissario | Sottotenente | Sottotenente | Vice Commissario |
| ISPETTORI | Sostituto Commissario "coordinatore" | Luogotenente "carica speciale" | Luogotenente "cariche speciali" | Sostituto Commissario "coordinatore" |
| | Sostituto Commissario (*) | Luogotenente | Luogotenente | Sostituto Commissario |
| | Ispettore Superiore | Maresciallo Maggiore | Maresciallo Aiutante | Ispettore Superiore |
| | Ispettore Capo | Maresciallo Capo | Maresciallo Capo | Ispettore Capo |
| | Ispettore | Maresciallo Ordinario | Maresciallo Ordinario | Ispettore |
| | Vice Ispettore | Maresciallo | Maresciallo | Vice Ispettore |
| SOVRINTENDENTI / BRIGADIERI | Sovrintendente Capo "coordinatore" | Brigadiere Capo "qualifica speciale" | Brigadiere Capo "qualifica speciale" | Sovrintendente Capo "coordinatore" |
| | Sovrintendente Capo | Brigadiere Capo | Brigadiere Capo | Sovrintendente Capo |
| | Sovrintendente | Brigadiere | Brigadiere | Sovrintendente |
| | Vice Sovrintendente | Vice Brigadiere | Vice Brigadiere | Vice Sovrintendente |
| ASSISTENTI / AGENTI | Assistente Capo "coordinatore" | Appuntato Scelto "qualifica speciale" | Appuntato Scelto "qualifica speciale" | Assistente Capo "coordinatore" |
| | Assistente Capo | Appuntato Scelto | Appuntato Scelto | Assistente Capo |
| | Assistente | Appuntato | Appuntato | Assistente |
| | Agente Scelto | Carabiniere Scelto | Finanziere Scelto | Agente Scelto |
| | Agente | Carabiniere | Finanziere | Agente |

PROSPETTO_3: IPOTESI DI ESTENSIONE DEL NUOVO EQUIORDINAMENTO DELLE FORZE DI POLIZIA ANCHE AI VIGILI DEL FUOCO AI SENSI DEL D.LEG. N° 95 del 29/05/2017

| <u>RUOLO</u> | Polizia di Stato | Arma dei Carabinieri | Corpo della Guardia di Finanza | Polizia Penitenziaria | Vigili del Fuoco |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| DIRIGENTI E DIRETTIVI | Prefetto | Generale di Corpo d'Armata | Generale di Corpo d'Armata | = | Dirigente Generale Capo del Corpo |
| | Dirigente Generale | Generale di divisione | Generale di divisione | = | Dirigente Generale |
| | Dirigente Superiore | Generale di Brigata | Generale di Brigata | Dirigente Superiore | Dirigente Superiore |
| | 1° Dirigente | Colonnello | Colonnello | 1° Dirigente | 1° Dirigente |
| | Vice Questore | Tenente Colonnello | Tenente Colonnello | Commissario Coordinatore Superiore | Vice Dirigente |
| | Vice Questore Aggiunto | Maggiore | Maggiore | Commissario Coordinatore Penitenziario | Direttore Vice Dirigente |
| | Commissario Capo | Capitano | Capitano | Commissario Capo Penitenziario | Direttore Capo |
| | Commissario | Tenente | Tenente | Commissario Penitenziario | Direttore |
| | Vice Commissario | Sottotenente | Sottotenente | Vice Commissario | Vice Direttore |
| ISPETTORI | Sostituto Commissario "coordinatore" | Luogotenente "carica speciale" | Luogotenente "cariche speciali" | Sostituto Commissario "coordinatore" | Sostituto Direttore Antincendio "coordinatore" |
| | Sostituto Commissario | Luogotenente | Luogotenente | Sostituto Commissario | Sostituto Direttore Antincendio Capo |
| | Ispettore Superiore | Maresciallo Maggiore | Maresciallo Aiutante | Ispettore Superiore | Sostituto Direttore Antincendio |
| | Ispettore Capo | Maresciallo Capo | Maresciallo Capo | Ispettore Capo | Ispettore Antincendio Esperto |
| | Ispettore | Maresciallo Ordinario | Maresciallo Ordinario | Ispettore | Ispettore Antincendio |
| | Vice Ispettore | Maresciallo | Maresciallo | Vice Ispettore | Vice Ispettore Antincendio |
| SOVRINTENDENTI / CAPI SQUADRA E CAPI REPARTO | Sovrintendente Capo "coordinatore" | Brigadiere Capo "qualifica speciale" | Brigadiere Capo "qualifica speciale" | Sovrintendente Capo "coordinatore" | Capo Reparto Esperto |
| | Sovrintendente Capo | Brigadiere Capo | Brigadiere Capo | Sovrintendente Capo | Capo Reparto |
| | Sovrintendente | Brigadiere | Brigadiere | Sovrintendente | Capo Squadra Esperto |
| | Vice Sovrintendente | Vice Brigadiere | Vice Brigadiere | Vice Sovrintendente | Capo Squadra |
| ASSISTENTI AGENTI / VIGILI DEL FUOCO | Assistente Capo "coordinatore" | Appuntato Scelto "qualifica speciale" | Appuntato Scelto "qualifica speciale" | Assistente Capo "coordinatore" | Vigile Capo "coordinatore" |
| | Assistente Capo | Appuntato Scelto | Appuntato Scelto | Assistente Capo | Vigile Coordinatore |
| | Assistente | Appuntato | Appuntato | Assistente | Vigile Esperto |
| | Agente Scelto | Carabiniere Scelto | Finanziere Scelto | Agente Scelto | Vigile Qualificato |
| | Agente | Carabiniere | Finanziere | Agente | Vigile Del Fuoco |

PROSPETTO_4: CONFRONTO DELLE NUOVE PROGRESSIONI DI CARRIERA DELLA POLIZIA DI STATO E DEI VIGILI DEL FUOCO

| <u>RUOLO</u> | Polizia di Stato | Vigili del Fuoco | <u>RUOLO</u> |
|----------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| AREA DEI DIRIGENTI | Prefetto | Dirigente Generale Capo del Corpo | AREA DEI DIRIGENTI |
| | Dirigente Generale | Dirigente Generale | |
| | Dirigente Superiore | Dirigente Superiore | |
| | 1° Dirigente | 1° Dirigente | |
| | Vice Questore | | |
| DIRETTIVI | Vice Questore Aggiunto | Direttore Vice Dirigente dei VV.F. | DIRETTIVI |
| | Commissario Capo | Direttore dei VV.F. | |
| | Commissario | Vice Direttore dei VV.F. | |
| | Vice Commissario | = | |
| | | Direttore Aggiunto Coordinatore | DIRETTIVI AGGIUNTI |
| | | Direttore Aggiunto | |
| | | Vice Direttore Aggiunto | |
| ISPETTORI | Sostituto Commissario “coordinatore” | Ispettore Coordinatore | ISPETTORI |
| | Sostituto Commissario (*) | | |
| | Ispettore Superiore | Ispettore Esperto | |
| | Ispettore Capo | | |
| | Ispettore | Ispettore | |
| | Vice Ispettore | | |
| SOVRINTENDENTI | Sovrintendente Capo “coordinatore” | Capo Reparto | CAPI SQUADRA E CAPI REPARTO |
| | Sovrintendente Capo | Capo Squadra Esperto | |
| | Sovrintendente | Capo Squadra | |
| | Vice Sovrintendente | Vigile del fuoco “coordinatore” | |
| AGENTI E ASSISTENTI | Assistente Capo “coordinatore” | Vigile del fuoco “esperto” | VIGILI DEL FUOCO |
| | Assistente Capo | | |
| | Assistente | | |
| | Agente Scelto | | |
| | Agente | Vigile del fuoco | |

Prospetto delle qualifiche realizzato ai sensi del d.leg. n° 95 del 29/05/2017 per corpi di polizia dello Stato e del progetto AG36 approvato il 06/07/2018 in via provvisoria per i vigili del fuoco

| PROSPETTO_5 | PROPOSTA DI A.P.VV.F. - PROGRESSIONI DI CARRIERA DELLA POLIZIA DI STATO E DEI VIGILI DEL FUOCO EQUIORDINATI IN BASE AL D.Leg N. 95 del 29/05/2017 | |
|--|--|---|
| <u>RUOLO</u> | Polizia di Stato | Vigili del Fuoco |
| AREA DEI DIRIGENTI | Prefetto | Dirigente Generale Capo del Corpo |
| | Dirigente Generale | Dirigente Generale |
| | Dirigente Superiore | Dirigente Superiore |
| | 1° Dirigente | 1° Dirigente |
| | Vice Questore | Vice Dirigente |
| | Vice Questore Aggiunto | Direttore Vice Dirigente |
| DIRETTIVI / COMMISSARI | Commissario Capo | Direttore Capo |
| | Commissario | Direttore |
| | Vice Commissario | Vice Direttore |
| ISPETTORI | Sostituto Commissario “coordinatore” | Sostituto Direttore Antincendio “coordinatore” |
| | Sostituto Commissario (*) | Sostituto Direttore Antincendio Capo |
| | Ispettore Superiore | Sostituto Direttore Antincendio |
| | Ispettore Capo | Ispettore Antincendio Esperto |
| | Ispettore | Ispettore Antincendio |
| | Vice Ispettore | Vice Ispettore Antincendio |
| SOVRINTENDENTI /CAPI SQUADRA E CAPI REPARTO | Sovrintendente Capo “coordinatore” | Capo Reparto Esperto |
| | Sovrintendente Capo | Capo Reparto |
| | Sovrintendente | Capo Squadra Esperto |
| | Vice Sovrintendente | Capo Squadra |
| AGENTI E ASSISTENTI /VIGILI DEL FUOCO | Assistente Capo “coordinatore” | Vigile Capo “coordinatore” |
| | Assistente Capo | Vigile Coordinatore |
| | Assistente | Vigile Esperto |
| | Agente Scelto | Vigile Qualificato |
| | Agente | Vigile Del Fuoco |

VARIAZIONE NUMERICA DELLE QUALIFICHE

| RUOLI | | POLIZIA DI STATO | | | VIGILI DEL FUOCO | | |
|-------|--|------------------|-----|--------|------------------|-----|--------|
| | | QUALIFICHE (*) | | | QUALIFICHE (*) | | |
| | | INIZIALE | +/- | FINALE | INIZIALE | +/- | FINALE |
| 1 | RUOLO DEI DIRIGENTI E DIRETTIVI | 5 | 1 | 6 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | RUOLO DEI DIRETTIVI AGGIUNTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | RUOLO DEGLI ISPETTORI | 5 | 1 | 6 | 5 | -2 | 3 |
| 4 | RUOLO DEI SOVRINTENDENTI /C.R. E C.S. | 3 | 1 | 4 | 4 | -1 | 3 |
| 5 | RUOLO DEGLI ASSISTENTI ED AGENTI / VV.F. | 4 | 1 | 5 | 4 | -1 | 3 |
| | | 17 | 4 | 21 | 17 | -1 | 16 |

(*) Nota: IL CONTEGGIO DELLE QUALIFICHE PARTE DALL'AGENTE DI PS / VIGILE DEL FUOCO FINO AL PRIMO DIRIGENTE

SCHEMA RIORDINO DELLE CARRIERE DELLA POLIZIA DI STATO

DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 2017, n. 95

| RUOLO AGENTI E ASSISTENTI | |
|---|--|
| NOVITA' A REGIME | DISPOSIZIONI TRANSITORIE |
| <p>Accesso al ruolo degli AGENTI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diploma scuola media secondaria - limite di età di 26 anni | |
| <p>Promozione ad ASSISTENTE CAPO dopo 4 anni di servizio nella qualifica di Assistente</p> | <p>Gli Assistenti che hanno maturato almeno 4 anni di servizio al 1 gennaio 2017 sono promossi ASSISTENTE CAPO</p> <p>E' corrisposto ASSEGNO UNA TANTUM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agenti e Assistenti con meno di 13 anni di anzianità nel ruolo euro 350,00 - Assistente Capo con almeno 8 anni euro di anzianità nella qualifica euro 800,00 - Assistente Capo con almeno 12 anni di anzianità nella qualifica euro 1200,00 |
| <p>Denominazione di "COORDINATORE" dopo 8 anni nella qualifica da Assistente Capo</p> | <p>Denominazione di "COORDINATORE" per Assistente Capo che al 1 ottobre 2017 ha maturato una anzianità di servizio pari o superiore a 8 anni</p> <p>L'Assistente Capo che non beneficia della riduzione di permanenza nella qualifica anticipa di 1 anno la denominazione di Coordinatore</p> |

| RUOLO SOVRINTENDENTI | |
|---|---|
| NOVITA' A REGIME | DISPOSIZIONI TRANSITORIE |
| <p>Accesso al ruolo dei Sovrintendenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 70% riservato Assistenti Capo attraverso selezione per merito comparativo con garanzia del mantenimento della sede di servizio - 30% riservato ad Agenti e Assistenti con almeno 4 anni di servizio attraverso concorso per titoli ed esami senza garanzia della sede di servizio. | <p>Accesso al ruolo dei Sovrintendenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per le vacanze al 31.12.2016 (circa 3100) posti si provvede tramite concorso per titoli (tipo concorsone) da bandire entro il 30 ottobre 2016 riservato per il 60% agli Assistenti Capo e il 40% ad Agenti e Assistenti con più di 4 anni di servizio - Per le vacanze dal 2017 al 2022 si provvede mediante concorsi per titoli da bandire entro il 30 settembre di ciascun anno riservato per il 70% agli Assistenti Capo e il 30% ad Agenti e Assistenti con almeno 4 anni di servizio. |
| | <p>I posti a concorso corrispondono alle vacanze organiche per ciascun anno di riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dal 1.1.2017 si passerà da 20.000 a 21.562 unità, dopodiché dal 1.1.2027 a 24.000 unità |
| <p>Promozione a SOVRINTENDENTE dopo 5 anni nel grado di Vice Sovrintendente</p> | <p>Promozione a SOVRINTENDENTE per i Vice Sovrintendenti che al 1.1.2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore 5 anni</p> <p>Il Vice Sovrintendente con 6 anni nella qualifica che non beneficia della riduzione di permanenza anticipa di 1 anno la promozione a Sovrintendente Capo</p> <p>E' corrisposto ASSEGNO UNA TANTUM ai Sovrintendenti con meno di 13 anni di anzianità nel ruolo di euro 350,00</p> |
| <p>Promozione a SOVRINTENDENTE CAPO mediante scrutinio per merito assoluto</p> | <p>Promozione a SOVRINTENDENTE CAPO per i Sovrintendenti che al 1.1.2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore 5 anni</p> <p>Il Sovrintendente con 7 anni che non beneficia della riduzione di permanenza nella qualifica anticipa di 2 anni la promozione a Sovrintendente Capo</p> <p>E' corrisposto ASSEGNO UNA TANTUM ai Sovrintendenti Capo con almeno 8 anni nella qualifica di euro 1200,00</p> |

| | |
|--|---|
| Denominazione di “COORDINATORE” con 8 anni nella qualifica da Sovrintendete Capo | Denominazione di “COORDINATORE” per i Sovrintendenti Capo che al 1 ottobre 2017 hanno maturato una anzianità di servizio pari o superiore a 8 anni. Il Sovrintendente Capo con 11, 12, 13 e 14 anni che non beneficia della riduzione di permanenza nella qualifica anticipa di 1, 2, 3 e 4 anni la decorrenza della denominazione di Coordinatore |
|--|---|

| RUOLO ISPETTORI | |
|---|---|
| NOVITA' A REGIME | DISPOSIZIONI TRANSITORIE |
| <p>Accesso al ruolo degli Ispettori: mediante Concorso titoli ed esami per i posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50% riservato agli esterni con limite di età 28 anni - 50% interni riservato al personale con più di 5 anni di servizio | <p>Accesso al ruolo degli Ispettori: si provvede per il 50% dei posti complessivamente disponibili al 31.12.2016 (quindi circa 5.500) attraverso cinque concorsi da bandire entro il 30 settembre di ciascun anno per una quota pari ad 1/5 dei posti utilizzabili (circa 1.100 per anno) oltre a quelli disponibili al 31 dicembre di ogni anno (pensionamenti ed eventuali promozioni ad altro ruolo), riservati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 70% (770 posti+vacanza al 31 dicembre) concorso per titoli riservato ai Sovrintendenti con mantenimento sede di servizio di cui <ul style="list-style-type: none"> • 50% (385 posti) del predetto 70% riservato ai Sovrintendenti Capo. <ul style="list-style-type: none"> ○ I posti per i Sovr. C. del primo concorso sono riservati al personale con più di 2 anni nella qualifica al 31.12.2017. ○ Per i 4 concorsi successivi i posti riservati ai Sovr. C. sono per il 50% (192 posti) riservati a coloro che hanno acquisito la qualifica il giorno prima dell'entrata in vigore del presente decreto - 30% concorso per titoli ed esami riservato al personale con almeno 5 anni di servizio senza mantenimento sede di servizio - 1000 posti vengono assorbiti dal 50% dei posti riservati al concorso pubblico e destinati con corso per titoli ai Sovrintendenti Capo con una anzianità nella qualifica superiore a 2 anni alla data del 1 gennaio 2017 (mantenimento sede di servizio) <p>E' corrisposto ASSEGNO UNA TANTUM agli Ispettori con meno di 13 anni di anzianità nel ruolo di euro 350,00</p> |
| <p>Promozione a ISPETTORE SUPERIORE mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con 9 anni nella qualifica di Ispettore Capo ed è in possesso di laurea triennale di cui all'art. 3 c.2 D.lgs 334/2000</p> | <p>Promozione a ISPETTORE SUPERIORE per gli Ispettori Capo che al 1.1.2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore 9 anni. Sino al 2026 non è richiesto il possesso della laurea</p> |

| | |
|---|---|
| <p>Promozione alla qualifica di SOSTITUTO COMMISSARIO mediante scrutinio per merito comparativo nel limite dei posti disponibili ogni anno dopo una permanenza pari o superiore a 8 anni nella qualifica di Ispettore Superiore</p> <p>Dal 1.1.2017 al Sostituto Commissario l'indennità pensionabile è rideterminata in euro 801,40</p> | <p>Promozione a SOSTITUTO COMMISSARIO, per merito comparativo nell'ambito della disponibilità dei posti, gli Ispettori Superiori che al 1.1.2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a 8 anni</p> <p>E' corrisposto ASSEGNO UNA TANTUM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sostituti Commissari con meno di 4 anni di anzianità nella qualifica di euro 1300,00 - Sostituti Commissari con almeno 8 anni euro di anzianità nella qualifica euro 1500,00 |
| <p>Denominazione di "COORDINATORE" per il Sostituto Commissario con 4 anni di servizio nella qualifica</p> | <p>Denominazione di "COORDINATORE" per i Sostituti Commissari che al 1 ottobre 2017 hanno maturato una anzianità di servizio pari o superiore a 4 anni</p> <p>Il Sostituto Commissario con 9, 10, 11 e 12 anni che non beneficia della riduzione di permanenza nella qualifica anticipa di 1, 2, 3 e 4 anni la decorrenza della denominazione di Coordinatore</p> |

RUOLO COMMISSARI

| NOVITA' A REGIME | DISPOSIZIONI TRANSITORIE |
|--|--|
| <p>Accesso al ruolo dei Commissari: mediante concorso pubblico e concorso interno:</p> <p>- concorso Pubblico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • possesso laurea magistrale o specialistica • età non superiore ai 30 anni • 20% di posti riservati al personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto titolo di studio con limite età 40 anni, metà dei posti riservati al ruolo Ispettori e metà al restante personale con almeno 5 anni di servizio • al termine del corso nomina a COMMISSARIO CAPO <p>- Concorso Interno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riservato al ruolo degli Ispettori • possesso di lauree triennali • 5 anni di effettivo servizio • Età non superiore a 35 anni • 20% riservato ai Sostituti Commissari con età non superiore a 55 anni • Al termine del corso nomina a VICE COMMISSARIO • Promozione a COMMISSARIO dopo 2 anni di effettivo servizio di Vice Commissario • Promozione a COMMISSARIO CAPO dopo 5 anni di effettivo servizio di Commissario <p>Dal 1.1.2018 ai Commissari Capo che maturano 13 anni in ruolo e sino a quando non conseguono la qualifica VQA è attribuito assegno di 650.00 euro.</p> <p>Dal 1.1.2018 ai Commissari Capo con 10 anni in ruolo è attribuito un assegno funzionale di euro 1850.00 annuo.</p> | <p>Accesso al ruolo dei Commissari:</p> <p>In sostituzione al ruolo direttivo speciale è istituito il RUOLO DIRETTIVO AD ESURIMENTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1500 posti con un unico concorso per titoli riservato ai Sostituti Commissari che avrebbero avuto diritto a concorrere per il ruolo direttivo speciale entro il 2005. I posti sono rispettivamente 300 per ciascuna annualità dal 2001 al 2005. <ul style="list-style-type: none"> • La nomina a VICE COMMISSARIO ha decorrenza giuridica ed economica alla data di inizio dei rispettivi 5 corsi di formazione della durata di 6 mesi. Tra un corso e l'altro devono trascorrere almeno 6 mesi. • Alla fine del corso si ottiene la nomina a COMMISSARIO nel ruolo direttivo ad esaurimento. • Promozione a COMMISSARIO CAPO dopo 2 anni di effettivo servizio nella qualifica di Commissario - 300 posti messi a concorso per titoli da bandire entro il 30 marzo 2019 riservato ai Sostituti Commissari che potevano partecipare al concorso per il ruolo direttivo speciale il giorno precedente l'entrata in vigore del presente provvedimento <ul style="list-style-type: none"> • La nomina a VICE COMMISSARIO ha decorrenza giuridica ed economica alla data di inizio del corso di formazione. • Alla fine del corso si ottiene la nomina a COMMISSARIO nel ruolo direttivo ad esaurimento. • Promozione a COMMISSARIO CAPO dopo 4 anni di effettivo servizio nella qualifica di Commissario <p>Sino al 2018 i posti del concorso interno sono riservati al 50% al personale destinatario del ruolo speciale e il 50% al restante personale.</p> <p>E' corrisposto ASSEGNO UNA TANTUM ai Commissari con meno di 13 anni di anzianità nel ruolo di euro 350,00</p> |

| | |
|--|---|
| <p>Promozione a VICE QUESTORE AGGIUNTO dopo 6 anni di effettivo servizio nella qualifica di Commissario Capo:</p> | <p>Permangono nella qualifica di VICE QUESTORE AGGIUNTO gli attuali VQA con meno di 13 anni nel ruolo dei Commissari Accedono alla predetta qualifica tutti i Commissari</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> - 80% dei posti per chi ha avuto accesso alla carriera dei funzionari per concorso pubblico mediantescrutiniopermeritocomparativo - 20% dei posti per chi ha avuto accesso alla carriera dei funzionari per concorso interno mediante concorso per titoli ed esami e possesso di laurea magistrale o specialistica <p>Diventa la prima qualifica dell'AREA DIRGENZIALE</p> <p>Dal 1.1.2018 al VQA con 15 anni di anzianità nel ruolo è attribuito un assegno di 180.00 euro.</p> | <p>Capo dal 100° al 106° corso anche in sovrannumero dopo 6 anni da Commissario Capo.</p> |
| <p>Promozione a VICE QUESTORE per merito comparativo dopo 5 anni di permanenza nella qualifica di VQA</p> | <p>Promozione a VICE QUESTORE per Vice Questore Aggiunto con almeno 13 anni di servizio nel ruolo dei Commissari alla data del 1 gennaio 2017</p> <p><i>Le nomine a Vice Questore Aggiunto e Vice Questore in fase transitoria avverranno anche in sovrannumero.</i></p> <p><i>L'organico è fissato 1600 unità e pertanto si dovrà procedere a riassorbimento e dal 2027 è fissato a 1300 unità.</i></p> |
| <p>Promozione a PRIMO DIRIGENTE per merito comparativo nel limite dei posti al 31 dicembre dopo almeno 4 anni di permanenza nella qualifica di Vice Questore</p> | <p>Promozione a PRIMO DIRIGENTE, dal 1 gennaio 2018 sono ammessi allo scrutinio per merito comparativo i Vice Questori con una anzianità nel ruolo dei Commissari di almeno 17 anni.</p> <p>I posti da Primo Dirigente sono ridotti di 81 unità dal 2027</p> |
| <p>Promozione a DIRIGENTE SUPERIORE per merito comparativo nel limite dei posti al 31 dicembre dopo almeno 5 anni di effettivo servizio nella qualifica di Primo Dirigente.</p> | |
| <p>Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto istituita AREA NEGOZIALE per il TRATTAEMNTO ACCESSORIO per il PERSONALE DIRIGENTE</p> | |